



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 30/10/2023

DETERMINAZIONE N. 194/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "TECNOMONTICHIARI SRL"

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società "Tecnomontichiari srl", con sede in Montichiari (BS) piazza Conte Treccani degli Alfieri n. 16, iscritta nel Registro delle Imprese al n. 03805010984;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 564437 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 1° aprile 2016, l'attività di agenzia immobiliare e con mandato a titolo oneroso e che il signor Livio Girelli risulta essere presidente del consiglio di amministrazione e preposto all'attività di mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 4331 del 13 gennaio 2022, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 25 marzo 2019 al 9 ottobre 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 19 maggio 2023, prot. n. 41245 a carico della società in parola, unitamente alla documentazione integrativa trasmessa successivamente che ha ridotto il periodo non coperto da idonea garanzia assicurativa, nella persona del legale rappresentante signor Livio Girelli, che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 6 giugno 2023, come da verbale di audizione n. 23071/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agenzia immobiliare e con mandato a titolo oneroso per il periodo dal 25 marzo 2019 al 9 ottobre 2020 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3

comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Livio Girelli ha stipulato, in data 9 ottobre 2020, una polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato, come risulta dalla documentazione integrativa prodotta successivamente all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina sia per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva che nell'ipotesi di assenza di copertura assicurativa;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico della società "Tecnomontichiari srl" nella persona del legale rappresentante signor Livio Girelli;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti della società "Tecnomontichiari srl" nella persona del legale rappresentante signor Livio Girelli, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dall' 11 al 13 gennaio 2024 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è

necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale
www.bs.camcom.it alla pagina
<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)